

## RAPPORTO

della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 16 luglio 1957 concernente i ricorsi  
circa la pubblica utilità della sistemazione a giardino  
del terreno comunale in Piazza Molino Nuovo a Lugano

(del 6 dicembre 1957)

### FATTI E DIRITTO

1. Con risoluzione del 2 marzo 1942 il Consiglio comunale di Lugano decise di creare una nuova piazza centrale nel quartiere di Molino Nuovo; gli scorpori dovevano essere venduti a scopo di ricostruzione da parte privata con diritto di prelazione (non iscritto a R.F.) a favore dei precedenti proprietari. In data 2 giugno 1953 il Consiglio comunale autorizzò la vendita di uno solo dei lotti sospendendo la decisione circa gli altri, sino alla pubblicazione del nuovo piano regolatore. In seguito, e precisamente il 27 maggio 1955, il Consiglio comunale rinunciò alla vendita di questi terreni; la relativa risoluzione è ora cresciuta in giudicato (sentenza 8 aprile 1957 della Commissione dell'Amministrativo).
2. Frattanto il Comune di Lugano aveva iniziato la procedura di dichiarazione di pubblica utilità per la sistemazione a giardino dei terreni di cui sopra. Vi si opposero i qui ricorrenti signori Borioli e LLCC chiedendo che venisse ripristinata la risoluzione del Consiglio comunale del 1942 mediante la quale il Comune si era obbligato a vendere all'asta pubblica gli scorpori con diritto di prelazione a favore dei ricorrenti. Il Consiglio di Stato respinse il ricorso, perchè il diritto di procedere ad una espropriazione non può essere limitato da precedenti stipulazioni e risoluzione, ma dipende unicamente dai bisogni del Comune al momento in cui ha inizio la procedura (ris. n. 1411 del 29 maggio 1957). La risoluzione venne completata in data 23 aprile 1957 per quel che concerne la percezione dei contributi (ris. n. 1804 del 23 aprile 1957).
3. Contro queste risoluzioni è diretto il ricorso in esame, di competenza di questo Gran Consiglio (art. 3 L. Esprop. 1940).

---

In via preliminare, riprendendo una considerazione espressa nel ricorso stesso, converrà precisare che, dopo la decisione della Commissione dell'Amministrativo dell'8 aprile 1957 il ricorso che ne occupa non ha più ragione d'essere.

I ricorrenti stessi dichiarano infatti nel loro ricorso :

*« Ora il Comune stesso ha riconosciuto che detto diritto di prelazione esiste ancora attualmente, per cui delle due l'una :*

- a) *o la Commissione dell'Amministrativo accoglierà il nostro ricorso e cadrà pertanto la risoluzione del 24 maggio / 16 giugno 1955 del Consiglio comunale e la susseguente istanza del Comune per la dichiarazione di pubblica utilità, oppure*
- b) *la Commissione dell'Amministrativo respingerà il nostro ricorso nel merito o per incompetenza, ed i ricorrenti dichiarano sin d'ora che faranno valere le loro ragioni avanti l'Autorità giudiziaria ».*

Se si considera che la Commissione dell'Amministrativo ha respinto i ricorsi (sentenza 8 aprile 1957) appare di tutta evidenza come i ricorrenti non intendono più far valere il ricorso ora in esame, per sottomettere la questione al foro giudiziario.

Il ricorso in I sede infatti, in linea subordinata chiedeva si tenesse in sospeso la decisione, sino al momento in cui la vertenza fosse stata decisa dalla Commissione dell'Amministrativo.

Già per questo motivo dunque, come rettamente hanno inteso i ricorrenti, il loro ricorso dev'essere respinto.

Si potrà aggiungere che il merito della questione deve essere deciso in conformità di quanto risolto dal Consiglio di Stato. Si tratta infatti di sapere se, ammesso che esistano, il Comune può espropriare e chiedere la pubblica utilità, laddove su degli immobili gravi un diritto di prelazione. Meglio ancora ed in definitiva se un diritto di prelazione può essere espropriato o meno.

Che si debba rispondere affermativamente appare in modo chiaro sia dal testo, sia dalla ratio legis della legge sull'espropriazione (art. 22 e art. 41).

Non si può infatti concepire che il compimento di un'opera di interesse pubblico possa essere inceppato per l'esistenza di un diritto di prelazione. E tanto ciò è evidente quando si considera che con l'espropriazione si tocca uno dei diritti certo più forti e radicati nell'individuo, quello di proprietà; ciò che i ricorrenti non contestano.

Il ricorso non solleva eccezione circa la validità della risoluzione governativa per quanto concerne la pubblica utilità.

Per questi motivi la Commissione della Legislazione propone che i ricorsi siano respinti.

*Per la Commissione della Legislazione :*

W. Riva, relatore

Barchi — Bianchi — Censi — Induni  
— Nesi — Perucchini — Probst —  
Visani — Zorzi